



CITTÀ DI PORTO EMPEDOCLE

Libero Consorzio comunale di Agrigento

Ordinanza Sindacale

N. 6 DEL 15-04-2025

Registro Generale N. 44 del 15-04-2025

Oggetto:

DIVIETO DI BALNEAZIONE DI ALCUNI PUNTI DEL LITORALE DI PORTO EMPEDOCLE IN OTTEMPERANZA AL D.D.G. N. 323/2025 DEL 21.03.2025 - STAGIONE BALNEARE 2025.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **quindici** del mese di **aprile** nella Casa Comunale e nel suo Ufficio

IL SINDACO

PREMESSO che con nota prot. n. 63607 del 14.04.2025, assunta al Prot. di questo Comune al n. 10619 del 15.04.2025, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, in ottemperanza al D.D.G. n. 323/2025 del 21.03.2025 (Allegato 1), emesso dal DASOE, Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato della Salute Regione Siciliana, ha segnalato i tratti di costa ricadenti nel territorio di Porto Empedocle, per i quali dovrà essere emessa Ordinanza Sindacale di divieto di balneazione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Decreto Interministeriale del 30.10.2010 ed in attuazione degli articoli 5 e 15 del Decreto Legislativo 116/2008.

CONSIDERATO che, all'art. 3 del succitato D.D.G. n. 323/2025 del 21.03.2025, vengono segnalate le motivazioni per le quali alcune zone a vario titolo non possono essere destinate alla balneabilità;

RITENUTO necessario intervenire a tutela della salute Pubblica e della Pubblica incolumità;

VISTO i tratti di mare e di costa di cui all'allegato 1 del D.D.G. n. 323 del 21.03.2025 emesso dal DASOE, Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato della Salute Regione Siciliana;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7 del succitato Decreto, rientra nei compiti assegnati al Sindaco, l'emissione di provvedimenti di divieto di balneazione a difesa della Salute Pubblica e della

Ordinanza Sindacale - Ordinanza n. 6 del 15-04-2025 - Copia dell'originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2-bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Pubblica incolumità, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Decreto Interministeriale del 30.10.2010 ed in attuazione degli articoli 5 e 15 del Decreto Legislativo 116/2008;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che prevede l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

VISTO il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella legge 125/2008, con il quale sono attribuiti ai sindaci maggiori poteri di ordinanza in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;

VISTO, altresì, il D.M. 5 agosto 2008 con il quale, in applicazione della citata legge 125/2008, sono definiti gli ambiti di applicazione che prevedono l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

VISTO l'art. 13 comma 2 della Legge 23/12/1978 n° 833

VISTO il testo coordinato delle leggi regionali relativo all'ordinamento degli Enti Locali, pubblicate nel supplemento ordinario GURS n° 20 del 9 maggio 2008;

ORDINA

1) Il divieto di balneabilità delle zone del litorale di Porto Empedocle indicate negli allegati: B – D- E, denominate rispettivamente:

B) Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione per altri motivi:

- **Area industriale ASI Porto Empedocle** – Lunghezza tratto: m. 1650 - Inizio Tratto: 37.2862 Latitudine – 13.5493 Longitudine E; Fine Tratto: 37.2860 Latitudine – 13.5326 Longitudine E;
- **Porto di Porto Empedocle** – Lunghezza tratto: m. 495 – Inizio Tratto: 37.2875 Latitudine – 13.5302 Longitudine E; Fine Tratto: 37.2865 Latitudine – 13.5243 Longitudine E;

D) Tratti di mare e di costa interessati da Immissioni:

- **Torrente Salsetto** – Lunghezza tratto: m. 200 – Inizio Tratto: 37.2886 Latitudine - 13.5177 Longitudine E; Fine Tratto: 37.2896 Latitudine – 13.5157 Longitudine E;
- **Vallone Spinola** – Lunghezza tratto: m. 300 - Inizio Tratto: 37.2879 Latitudine – 13.5343 Longitudine E; Fine Tratto: 37.2861 latitudine – 13.5326 Longitudine E;

E) Tratti di mare e di costa sottoposti a Interdizione per motivi di sicurezza:

- **Area industriale ASI** Lunghezza tratto: m. 1650 – Inizio Tratto: 37.2862 Latitudine - 13.5493 – Longitudine E; Fine Tratto: 37.2860 Latitudine – 13.5326 – Longitudine E;
- **Centrale Enel** – Lunghezza tratto: m. 550 - Inizio Tratto: 37.2850 Latitudine – 13.5237 Longitudine E; Fine Tratto: 37.2880 Latitudine – 13.5188 Longitudine E;

2) L'affissione di cartelli metallici con l'indicazione del divieto di balneazione di cui alla presente Ordinanza, in numero adeguato, posizionati in aree facilmente visibili, di formato non inferiore a 80 cm X 100 cm, il cui contenuto deve essere espresso almeno in 2 lingue.

DISPONE ALTRESI

- 1) L'Informazione all'utenza con pubblicazione della presente Ordinanza sul sito istituzionale "CITTÀ DI PORTO EMPEDOCLE - PROVINCIA DI AGRIGENTO;
- 2) La notifica della presente Ordinanza a:
 - Capitaneria di Porto di Porto Empedocle;
 - Stazione Carabinieri – Porto Empedocle
 - Tenenza Guardia di Finanza di Porto Empedocle;
 - Commissariato di P.S "Frontiera" di Porto Empedocle;
 - Dipartimento di Prevenzione- Laboratorio di Sanità Pubblica, ASP di Agrigento;

Il Comando Polizia Municipale, gli Ufficiali e Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza.

Ai sensi della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e della L.R. 30 Aprile 1991 n. 10 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa" e ss.mm.ii.

RENDE NOTO

Che la struttura amministrativa competente è il Settore 3, Lavori Pubblici, Urbanistica e Igiene Pubblica.

Il Responsabile del procedimento è il responsabile del Settore 3, ing. Vincenzo Piombino.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale a T.A.R. Sicilia entro 60 (sessanta) giorni, nei termini e nei modi previsti dal D.lgs n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo) ovvero ricorso al Presidente della Regione Siciliana, nei modi e nei termini del richiamato Codice nonché dell'art. 23 del vigente Statuto della Regione Siciliana.

Il Sindaco

F.to Calogero Martello

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
445/2000, del D.lgs. 82/2005, e norme collegate*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore

Per quanto concerne la **Regolarità Tecnica** sulla proposta di questa ordinanza, ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla L.R. 48/91 e s.m.i., esprime parere:

Favorevole

Porto Empedocle, lì 15-04-2025

Il Responsabile del Settore

F.to piombino vincenzo

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
445/2000, del D.lgs. 82/2005, e norme collegate*